

Amministratore con rapporto di lavoro subordinato: una lunga e travagliata vicenda

di Marco Bellumore¹ – responsabile Processo vigilanza dell'ITL di Varese - revisore di società cooperative

Il recente [messaggio Inps n. 3359/2019](#) ha riportato all'attenzione degli operatori l'annosa questione della compatibilità in capo a un unico soggetto del doppio ruolo di amministratore e lavoratore subordinato, questione da sempre problematica e oggetto di contenziosi con gli enti previdenziali.

Con il citato messaggio l'Inps, riprendendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, indica le condizioni che devono ricorrere in concreto per valutare la compatibilità dello status di amministratore di società di capitale e, quindi, di società cooperativa, con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Con il presente contributo si intende approfondire la questione con riferimento alle società cooperative alla luce delle novità normative che dal 1° gennaio 2018 hanno imposto alle stesse di dotarsi di un CdA costituito da almeno 3 soggetti, circostanza che ha riportato di attualità il quesito se la carica di presidente di cooperativa può o meno essere affidata a un socio che lavora all'interno della stessa struttura.

La posizione della giurisprudenza

La Corte di Cassazione, fin dai primi anni '90, ha evidenziato più volte che ricoprire la carica di amministratore di una persona giuridica non è di per sé ostativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'amministratore e la società gestita.

La compatibilità tra le 2 figure (amministratore e dipendente) è consentita, infatti, quando si possono ravvisare gli indici della subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente².

A tale conclusione la Suprema Corte giunge chiarendo definitivamente che

¹ Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.

² Cass. SS.UU. n. 10680/1994; Cass. n. 24972/2013; Cass. n. 18476/2014.

“né il contratto di società, né l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono a escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo vengono direttamente imputati alla società [...]; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata e non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le 2 persone. Il rapporto obbligatorio in questione può essere anche quello di lavoro subordinato”³.

Una volta stabilita la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, la Corte di Cassazione stabilisce che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto, essendo indispensabile accertare, da una parte, l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale.

È del tutto incompatibile con il lavoro dipendente, invece, la carica di amministratore unico. Quest'ultimo, infatti, in presenza anche di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal medesimo gestita, di fatto, diverrebbe datore di lavoro di sé stesso.

Al riguardo la Suprema Corte, fin dal 1983⁴, ha più volte⁵ ribadito tale principio sulla scorta della considerazione che la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione⁶. Sempre la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che in tale circostanza non è configurabile una volontà imprenditoriale che si formi in modo autonomo⁷, sì che si possano attuare i poteri di controllo e disciplina che caratterizzano in termini di subordinazione lo stesso svolgersi del rapporto di lavoro, se non altro, sempre secondo la Corte di Cassazione, per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico, in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente dell'amministratore unico⁸.

³ Cass. SS.UU n. 10680/1994 e Cass. n. 1793/1996.

⁴ Cass. n. 7562/1983.

⁵ Cass. n. 6819/2000; Cass. n. 7312/2000.

⁶ Cass. n. 13009/2003.

⁷ Cass. n. 7562/1983; Cass. n. 1589/1989; Cass. n. 1662/2000.

⁸ Cass. n. 24188/2006.

La posizione dell'Inps

Sulla questione l'Inps, di fatto, ha sempre rincorso l'orientamento giurisprudenziale, che, come è stato evidenziato fin dagli anni '90, ha considerato compatibile in capo allo stesso soggetto la qualità di lavoratore subordinato con eventuali poteri gestori della società.

La prima presa di posizione dell'Istituto previdenziale risale alla [circolare n. 179/1989](#), nella quale è stato escluso che per i presidenti, gli amministratori unici e i consiglieri delegati potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.

Successivamente, nel 2011, a seguito dell'interpretazione di segno opposto della Cassazione, l'Inps, con il [messaggio n. 12441/2011](#), ha dato segnali di una prima timida apertura, trattando dei rapporti lavorativi tra società cooperativa e il presidente della stessa, mutuando dagli orientamenti giurisprudenziali l'individuazione dei criteri e delle condizioni che avrebbero permesso l'astratta configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società e un suo amministratore.

Entrando nel contenuto e tralasciando la parte riguardante la compatibilità del socio lavoratore con la carica di presidente di cooperativa, di cui si darà conto successivamente, l'Inps ricorda che esiste una consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale

“ha in primo luogo sancito un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Analoga esclusione ricorre nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto da risultare sovrano della società stessa, rispetto alla quale, pertanto, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato (ipotesi impossibile però in una cooperativa)”.

In particolare, il messaggio richiama la [sentenza n. 1793/1996](#) della Corte di Cassazione, ove i giudici hanno affermato che:

“né il contratto di società, né l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono a escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo vengono direttamente imputati alla società ____; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la

persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”.

Per concludere, l'Inps, riprendendo quanto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, afferma che devono ricorrere 2 condizioni: lo svolgimento in concreto di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività, inoltre, devono essere rese in posizione di subordinazione.

Pertanto, conclude l'Inps, è necessario

“che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso”.

Arrivando ai giorni nostri, con il [messaggio n. 3359/2019](#), l'Inps fornisce un'esauriente disamina dell'annosa questione oggetto del presente contributo, riprendendo alcune delle sentenze di maggior rilievo della Corte di Cassazione.

Più nel dettaglio, perchè l'amministratore di una società di capitali possa essere assunto dalla stessa azienda con contratto di lavoro subordinato devono ricorrere per l'Inps 3 condizioni:

1. che il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente sia affidato a un organo collegiale o ad altro organo espressione della volontà dell'ente;
2. che il lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo collegiale o a quello di altri componenti dell'organo sociale cui appartiene;
3. che il soggetto in questione svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società, o attività non comprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli sono state conferite.

È del tutto incompatibile con il lavoro dipendente, invece, la carica di amministratore unico; quest'ultimo, infatti, in presenza anche di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal medesimo gestita, di fatto, diviene datore di lavoro di sé stesso, essendo egli detentore da solo del potere decisionale, di controllo, di comando e di disciplina dell'ente sociale.

Per quel che riguarda il ruolo dell'amministratore delegato, sarà la portata della delega conferita dal CdA a fare da discriminare. La delega può essere generale e, come tale, implicare la gestione globale della società ovvero parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori. In tal caso, il doppio ruolo di titolare di carica sociale e dipendente della società di capitali sarà:

- illegittimo, qualora l'amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il CdA;
- legittimo, nel caso di delega parziale limitata a specifiche fattispecie.

Non è possibile, inoltre, assumere il doppio ruolo di amministratore e dipendente per l'unico socio, in quanto la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude la *“soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario”*.

L'amministratore di società cooperativa

Per quanto concerne le società cooperative, prima di entrare nel merito della questione se la carica di presidente di una cooperativa possa o meno essere affidata a un socio che lavora all'interno della stessa struttura, risultano necessarie 2 precisazioni.

In primo luogo, è necessario tenere presente che tale problematica ha assunto rilevanza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. 142/2001, atteso che prima di tale norma l'elezione a presidente di cooperativa di un suo lavoratore dipendente non costituiva alcun problema, in quanto tra i soci e la cooperativa si configurava soltanto un rapporto associativo. Diversamente, la L. 142/2001, disciplinando la figura del socio di cooperativa, ha previsto che il socio instaura con la cooperativa un duplice rapporto: il rapporto associativo e un rapporto di lavoro che può essere in forma subordinata oppure autonoma o in qualsiasi altra forma.

In secondo luogo, il quesito se la carica di presidente di una cooperativa possa o meno essere affidata a un socio che lavora all'interno della stessa struttura, è tornato di attualità anche riguardo alle società cooperative a seguito della modifica dell'[articolo 2542](#), cod. civ. per opera dell'articolo 1, [comma 936](#), punto 3, lettera b), L. 205/2017, che dal 1° gennaio 2018 ha previsto che le cooperative non possono più essere gestite da un amministratore unico, per cui devono dotarsi di un CdA costituito da almeno 3 soggetti.

Nel 2007 l'Inps ha affrontato l'argomento con il [messaggio n. 15031/2007](#), con il quale è intervenuto per chiarire dei dubbi sollevati sulla possibilità dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa e il presidente della stessa.

A tal proposito, veniva evidenziato il differente *status* del socio lavoratore, delineato dalla L. 142/2001, ricordando che, prima dell'entrata in vigore della L. 142/2001, l'attività lavorativa svolta dai soci di cooperativa non si riteneva assimilabile a un rapporto di lavoro, ma solo a un rapporto meramente associativo. Era stata la giurisprudenza che, in mancanza di una chiara legislazione di riferimento, aveva provveduto all'estensione ai soci lavoratori di cooperativa di alcune specifiche tutele del lavoro subordinato, che in caso contrario non avrebbero trovato applicazione.

Rispetto alla L. 142/2001, l'Inps faceva propria una singolare interpretazione, che si fondava sulla totale autonomia del rapporto di lavoro da quello associativo, con la conseguenza che la progressiva estensione della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa comporta l'applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell'incompatibilità di prestazione d'attività lavorativa subordinata contemplata nella [circolare n. 179/1989](#) per i presidenti del CdA, gli amministratori unici e i consiglieri delegati.

A seguito delle sollecitazioni pervenute dal movimento cooperativo, con successivo messaggio n. 18663/2007, rilevata la necessità di svolgere in relazione alla fattispecie ulteriori approfondimenti, gli effetti del [messaggio n. 15031/2007](#) sono stati sospesi.

L'esito di tali approfondimenti è stato comunicato con il già citato [messaggio n. 12441/2011](#), che quindi sostituisce il precedente messaggio n. 15031/2007.

Per quanto attiene il contenuto, l'Inps, dopo una preliminare ricognizione sulle funzioni che di norma sono attribuite al presidente di cooperativa, entra nel merito della questione relativa alla compatibilità tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato in capo al medesimo soggetto, sposando in pieno l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è formato con riferimento ad amministratori di società di capitali, ma che secondo l'Istituto è pienamente applicabile anche alle società cooperative per le assonanze che ci sono nei sistemi di gestione.

Dopo aver illustrato i principi di carattere generale elaborati dalla Suprema Corte, che, secondo l'Inps, sono mutuabili anche alle società cooperative, viene affrontato il cuore del problema, che porta a considerare compatibili la carica di presidente di cooperativa con la figura di lavoratore subordinato, purchè ci sia la sussistenza in maniera congiunta delle seguenti condizioni:

- il potere deliberativo che rappresenta la volontà della cooperativa sia stato affidato, così come riportato nell'atto costitutivo e nello statuto, a un organismo differente che possa essere individuato nel CdA;
- il presidente, oltre alle funzioni relative alla carica ricoperta, debba svolgere anche le mansioni, estranee al rapporto organico, che derivino dal lavoro subordinato che lo stesso abbia instaurato con la cooperativa ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 3, L. 142/2001, anche se nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

Un aspetto importante trattato dall'Inps è rappresentato dal potere di firma e di rappresentanza legale di fronte a terzi che attiene al presidente di cooperativa. L'Istituto previdenziale ha chiarito che, nonostante il presidente abbia funzione di rappresentanza della cooperativa, non significa che sia abilitato a compiere atti deliberativi a suo piacimento o che gli debbano essere attribuiti

poteri decisionali, poiché tali poteri restano comunque in capo all'organo collegiale, ovvero il CdA.

In merito alle mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, l'Inps ricorda come sia indispensabile riuscire a fornire la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione che lega il socio della cooperativa alla stessa e che lo stesso socio sia sottoposto al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della cooperativa.

Conclusioni

Il quesito se la carica di presidente di una cooperativa possa o meno essere affidata a un socio che lavora all'interno della stessa struttura risulta aver trovato una risposta definitiva e sufficientemente chiara, che vede coincidere l'interpretazione giurisprudenziale con la posizione dell'Inps.

Ciò, però, non può far dimenticare né risolvere i contenziosi in essere, che vedono coinvolte le cooperative che avevano quale organo amministrativo l'amministratore unico - lavoratore subordinato, possibilità consentita dalla riforma del diritto societario del 2003 e venuta meno con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Trattasi di cooperative di piccole e medie dimensioni in cui l'amministratore unico non è un *top manager*, ma molto più semplicemente un lavoratore con le stesse mansioni degli altri soci e con qualche onere in più derivante dalla sua carica.

Senza tralasciare di evidenziare che i precedenti su cui si basa la formulazione dell'Inps riguardano società di capitali dove evidentemente l'amministratore unico ha ruoli e funzioni profondamente diversi da quelli di un amministratore unico di una società cooperativa, si deve evidenziare che, in tali fattispecie, una circostanza da tenere in considerazione potrebbe essere quella di verificare se il potere deliberativo sia stato affidato all'assemblea che in tali situazioni, più che mai, dovrebbe rappresentare l'organo sovrano dell'ente cooperativa, se non altro in virtù del principio di democraticità e di partecipazione alla vita sociale che deve caratterizzare le società cooperative. Tale attribuzione di poteri dovrebbe essere verificata nei fatti attraverso l'esame dei libri sociali e, in particolare, di quello dei verbali di assemblea.

Nell'eventualità di un riscontro positivo in tal senso, si può ritenere che sussista una sostanziale alterità tra il soggetto deliberativo, espressione della volontà decisionale, e l'amministratore unico, che diverrebbe un semplice esecutore.